

STATUTO

Denominazione - oggetto sociale e durata

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata Milanosport S.p.a. con sede in Milano.

Art. 2 Oggetto sociale

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio di ogni attività relativa all'avviamento alla pratica dello sport o della ricreazione da parte dei cittadini, in special modo dei giovani.

L'oggetto sociale comprende in particolare:

- la gestione di centri sportivi o ricreativi compresa la manutenzione e riqualificazione degli stessi;
- l'istituzione di corsi di istruzione e corsi di addestramento per le varie discipline sportive;
- l'attività di vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti - anche elettronici - in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva o ricreativa dell'oggetto sociale principale, nei locali annessi, collegati o adiacenti agli impianti sportivi;
- l'attività commerciale nel settore alimentare e della ristorazione; purchè funzionale allo svolgimento dell'attività sportiva, nei locali annessi, collegati o adiacenti agli impianti sportivi;
- la titolarità e gestione di attività finalizzate a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo; la promozione e organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere;
- la creazione e gestione di servizi ad alto contenuto tecnologico finalizzati alla attività di gestione e promozione delle attività svolte dalla società o da terzi che comunque abbiano finalità di carattere sportivo o ricreativo in genere;
- la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.

2.2 E' in facoltà della società, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio comunale nell'ambito dell'oggetto sociale.

La società opera nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dai principi comunitari in materia di tutela della concorrenza nei mercati e di affidamento in house providing, nonché dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può es-

sere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 3 Attività strumentali

La società può compiere tutte le operazioni strumentali rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo.

Non sono ammesse le attività riservate a banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio e, più in generale, riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione finanziaria.

Art. 4 Domicilio degli azionisti

Il domicilio di ogni azionista per quanto riguarda i rapporti con la società è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 5 Durata

La durata della società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea adottata in conformità alla legge e al presente statuto.

Capitale Sociale

Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 44.243.873,46 (quarantatromilioniduecentoquarantatremilaottocentosettantatré virgola quarantasei), costituito da n. 27.311.033 (ventisettemilionitrecentoundicimilatrentatré) azioni del valore nominale di Euro 1,62 (uno virgola sessantadue) ciascuna.

Le azioni sono nominative e danno ognuna diritto ad un voto nelle assemblee sociali.

Le azioni sono indivisibili.

Nei casi di comproprietà anche di una sola azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della società eseguite nei confronti di uno dei soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.

Art. 7 Circolazione delle azioni

7.1. Le azioni sono nominative e trasferibili solo a soggetti pubblici.

E' esclusa la cessione a soggetti privati di azioni, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

7.2 La circolazione delle azioni è disciplinata dalla normativa vigente in materia e dal presente statuto.

7.3. Nel caso di cessione della proprietà delle azioni è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. A tal fine il socio che intende cedere la proprietà delle azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo e agli altri soci mediante strumenti che diano evidenza dell'avvenuto ricevimento, contenente le con-

dizioni e i termini per la cessione.

Entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, gli altri soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo e al socio cedente, sotto pena di decadenza, sempre con strumento che dia evidenza dell'avvenuto ricevimento, se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Qualora qualche socio non intenda avvalersi di tale diritto, l'Organo Amministrativo decorso il termine di 60 giorni, ne darà comunicazione agli altri soci, accertando il relativo ricevimento, i quali, nel termine di 10 giorni dovranno esercitare, pro-quota, la prelazione su dette azioni, in difetto di che la prelazione si intenderà non esercitata.

Art. 8 Efficacia nei confronti della società

Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci. Si applica l'art. 2355 c.c.

Art. 9 Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni nominative e al portatore e, solo in favore di soggetti pubblici, obbligazioni convertibili in azioni e/o warrant, demandando all'assemblea la fissazione e le modalità di collocamento, estinzione e conversione.

Assemblea

Art. 10 Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita a norma del successivo art. 17, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa è ordinaria o straordinaria in relazione alle materie poste all'ordine del giorno, e deve essere convocata nella sede della società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 11 Competenze dell'Assemblea

11.1 Sono riservate al voto dell'Assemblea:

- a) le deliberazioni di cui agli articoli 2364 e 2365 c.c.;
- b) la determinazione della composizione dell'organo amministrativo;
- c) gli altri oggetti demandati all'assemblea dalla Legge e dal presente statuto.

11.2 E' inoltre sottoposta all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, 1 comma n. 5, c.c., l'esecuzione dei seguenti atti:

- a) in caso di organo collegiale, l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato ed il relativo conferimento di poteri, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- b) gli acquisti e cessioni immobiliari;
- c) il piano industriale e il documento riportante gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale;
- d) il Budget annuale, il programma economico triennale e il

piano triennale degli investimenti.

11.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora ricorrano i presupposti di Legge, entro 180 giorni.

11.4 L'Assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e programmi e sulle iniziative sociali da intraprendere nel secondo semestre dell'anno.

L'Organo amministrativo predispone appositi report informativi sullo stato di attuazione delle sopraindicate attività da inviarsi unitamente all'avviso di convocazione.

11.5 L'assemblea straordinaria, che delibera sulle materie ad essa riservate dall'art. 2365 codice civile, è indetta dall'Organo Amministrativo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 12 Convocazione su richiesta degli Azionisti

L'Organo Amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea quando i soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale ne facciano richiesta indicando gli argomenti da trattare.

L'adunanza dovrà aver luogo, al più tardi entro il termine di venticinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso contrario si applica il secondo comma dell'art. 2365 del codice civile.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, corredato da adeguata documentazione in merito alle materie da trattare, dovrà pervenire, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, agli azionisti, agli amministratori, ed ai sindaci effettivi in carica.

Purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo può scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori in carica ed ai sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati, forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che deve dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio tele fax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci e/o dagli stessi comunicato.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche

più d'uno dei mezzi elencati.

13.2 Sono valide le assemblee non convocate nei modi più sopra previsti soltanto qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori e i sindaci in carica.

Art. 14 Funzionamento dell'Assemblea

14.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel Libro Soci.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate.

14.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

14.3 Ogni socio ha la possibilità di farsi rappresentare in assemblea anche da un non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere rilasciata per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dalla società.

Il rappresentante può essere sostituito solamente da persona preventivamente indicata nella delega.

La delega correttamente formulata e sottoscritta può essere trasmessa anche mediante posta elettronica certificata.

Art. 15 - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell' Organo Amministrativo, o dall'Amministratore Unico, e in difetto, da persona eletta dalla stessa.

15.2 Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea.

15.3 Spetta al Presidente constatare, anche in caso di delega, il diritto di intervento in assemblea, verificarne la legale costituzione, dirigerne l'attività, regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

15.4 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.5 La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presen-

ti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

Art. 16 Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 17 Quorum costitutivo e deliberativo

L'assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei capi tale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

Organo Amministrativo

Art. 18 Organo Amministrativo

18.1 La Società è amministrata da un Organo Amministrativo, nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c., costituito di norma da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea, nei casi e con le modalità sancite dalla normativa vigente, di prevedere che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. In caso di organo collegiale, la nomina dell'Organo Amministrativo avviene nel rispetto della normativa di cui alla Legge 120/2011 in materia di parità di accesso tra i generi per le società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.

18.2 Per quanto attiene i requisiti di professionalità ed onorabilità degli amministratori e le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità degli stessi, valgono le previsioni degli articoli 2382 e 2390 del c.c. e le ulteriori disposizioni normative speciali vigenti in materia, in relazione alla tipologia di società, alla natura dell'incarico ed all'oggetto sociale.

Inoltre, non possono ricoprire la carica di amministratore il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino terzo grado del Sindaco, dei componenti della Giunta e di altri componenti dell'Organo Amministrativo.

18.3 Il Comune di Milano, nell'atto di nomina degli Amministratori o con successivo atto, può indicare gli obiettivi gestionali e/o operativi posti in capo all'organo amministrativo.

18.4 I membri dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo di tre esercizi o per un periodo inferiore eventualmente stabilito all'atto della nomina e sono rieleggi-

bili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.5 In caso di organo collegiale, l'Organo Amministrativo può eleggere un Vice Presidente, esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza od impedimento di questi, senza titolo a compensi aggiuntivi.

18.6 In caso di organo collegiale, l'Organo Amministrativo può, in tutto o in parte, delegare i propri poteri ad un solo membro dell'Organo stesso, in funzione di Amministratore Delegato, previa autorizzazione dell'Assemblea, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove anch' essa preventivamente autorizzata dall'Assemblea. In ogni caso, l'organo delegato riferisce all' Organo Amministrativo e all'Organo Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

18.7 Se vengono a mancare uno o più amministratori, i soci che li hanno nominati provvedono alla relativa sostituzione.

18.8 Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

18.9 In caso di organo collegiale, qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Organo. In tal caso, l'Organo Sindacale assume la gestione ordinaria della società sino alla nomina del nuovo Organo.

18.10 L'amministratore iscritto ad una federazione sportiva che sia colpito da provvedimento disciplinare di organi sportivi nazionali ed internazionali decade dalla carica.

Art. 19 Riunioni dell'Organo Amministrativo

19.1 In caso di organo collegiale, l'Organo Amministrativo si riunisce presso la sede della società, o in altro luogo, su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due membri, qualora l'Organo sia composto da tre membri, o tre membri, qualora l'organo sia composto da cinque membri, o dall'Organo Sindacale.

19.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata, oppure telegramma, teleax o messaggio di posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro dell'Organo ed a ciascun Sindaco effettivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

19.3 In caso di assenza del Presidente ne assumerà le funzioni il Vice Presidente, se nominato, o in sua assenza il componente più anziano di età.

19.4 Le adunanze possono tenersi in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20 Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

20.1 In caso di organo collegiale, per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e, in difetto di convocazione, la presenza della maggioranza sia degli amministratori che dei Sindaci effettivi in carica. Le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Società.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Presidente provvederà ad informare i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo Sindacale assenti delle deliberazioni assunte.

20.2 Delle deliberazioni si farà constare mediante processo verbale da iscriversi in apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 21 Conflitto di interessi

L'amministratore che, in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi, è tenuto a darne notizia agli amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In difetto risponde a norma dell'art. 2391 c.c..

Art. 22 Compensi dell'Organo Amministrativo

All'organo amministrativo spetta un emolumento annuo stabilito dall'assemblea dei soci nei limiti previsti dalla normativa di riferimento vigente in materia, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.


Art. 23 Compiti dell'Organo Amministrativo

23.1 All'Organo Amministrativo compete, nell'ambito dell'oggetto e dello scopo sociale, la gestione della Società, salvi i poteri riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

23.2 L'Organo Amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti programmatici del Comune di Milano.

L'Organo Amministrativo assicura, altresì, il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi affidati all'atto della nomina o con atto successivo.

23.3 L'Organo Amministrativo, sulla base delle suddette direttive, indirizzi ed atti programmatici, provvede all'elaborazione o aggiornamento dei documenti indicati dal Comune di Milano, tra cui quelli di seguito elencati:



a) piano industriale;

b) documento riportante gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale.

Entro il termine fissato dal Comune di Milano, l'Organo Amministrativo è tenuto a sottoporre i suddetti documenti all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5, c.c., al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei documenti stessi.

23.4 L'Organo Amministrativo provvede, altresì, all'elaborazione del Budget annuale, articolato per unità di business secondo le indicazioni fornite dal Comune di Milano, e dell'aggiornamento del Programma economico triennale e del Piano triennale degli investimenti.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, i suddetti documenti sono sottoposti all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, 1 comma n. 5 c.c., al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei documenti stessi.

23.5 Nel caso di mancata o difforme esecuzione degli atti rispetto all'autorizzazione assembleare, i soci potranno richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

23.6 Compete, altresì, all'Organo Amministrativo la nomina del Direttore Generale della società.

23.7 L'Organo Amministrativo provvede ad inviare ai soci, entro un mese dalla conclusione di ogni trimestre dell'esercizio sociale, relazioni periodiche sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Tali relazioni sono integrate con il conto economico di periodo, messo a confronto con il corrispondente budget al fine dell'individuazione degli eventuali scostamenti, la descrizione delle relative cause e delle misure correttive da intraprendere.

23.8 Nel caso in cui tali relazioni evidenzino difformità rispetto agli indirizzi dati dal Comune di Milano, quest'ultimo potrà richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

Art. 24 Rappresentanza della società in caso di Organo Amministrativo Collegiale

Il Presidente, e in caso di suo impedimento il Vice Presidente, se nominato, provvede a convocare l'Organo Amministrativo e dirigerne le sedute.

Al Presidente in caso di Organo Collegiale e in caso di suo impedimento al Vice Presidente, se nominato, o all'Amministratore Unico in caso di organo monocratico è altresì attribuita la rappresentanza della società, anche in giudizio, con possibilità di promuovere azioni giudiziarie e nominare,



al riguardo, avvocati e procuratori alle liti.

Organi di Controllo

Art. 25 Organo sindacale e revisione legale dei conti

Art. 25. 1 La società è controllata da un Organo sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui due effettivi e tra questi il presidente ed uno supplente nominati dal comune di Milano ai sensi dell'art 2449 codice civile; gli altri sono nominati dall'assemblea.

La nomina dell'Organo Sindacale avviene nel rispetto della normativa di riferimento in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.

25.2 L'organo sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento vigente in materia.

25.3 La revisione legale dei conti è affidata ed effettuata ai sensi della normativa vigente in materia.

25.4 L'Organo Sindacale effettua annualmente la verifica dei risultati della gestione e ne comunica l'esito ai Consiglio Comunale.

Bilancio ed Utili

Art.26 Esercizio sociale e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo, entro i termini di legge, deve procedere alla formazione del bilancio secondo Legge.

Art. 27 Documenti allegati al Bilancio

Il bilancio deve essere corredato da una relazione dell'Organo Amministrativo che evidenzi sia l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi e sia i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, nonché i criteri adottati per le valutazioni degli elementi di bilancio ai sensi dell'art. 2426 c.c..

Art. 28 Trasmissione del Bilancio all'Organo Sindacale

Il bilancio con la relazione dell' Organo Amministrativo e i documenti giustificativi devono essere trasmessi all'Organo Sindacale almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per il loro esame.

Art. 29 Invio ai Soci del Bilancio di Esercizio.

Il Bilancio e le Relazioni accompagnatorie previste dalla legge dovranno essere fatte pervenire, a cura dell'Organo Amministrativo, ai Soci almeno quindici giorni liberi prima dell'Assemblea stessa.

Art. 30 Destinazione degli utili

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del ca-



pitale sociale, saranno riportati a nuovo per il perseguimento degli scopi sociali.

Scioglimento - norma di rinvio

Art. 31 Scioglimento

Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta soltanto in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci.

Nell'ipotesi di scioglimento anticipato della società i membri dell'Organo Amministrativo in carica alla data in cui è deliberato lo scioglimento, assumono le funzioni e le responsabilità dei liquidatori, salvo che l'assemblea non decida diversamente. Con l'iscrizione nel Registro Imprese della nomina dei liquidatori cessano le funzioni dell'Organo Amministrativo.


I liquidatori entro un anno dalla loro entrata in funzione e comunque annualmente se la liquidazione si protrae, devono riunire l'assemblea dei soci per presentare un inventario della situazione patrimoniale.

Art. 32 Norme finali e di rinvio

1 - La Società non può istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2 - Sono esclusi la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali.

3 - Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE
FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE COMPOSTO DA
OTTO MEZZI FOGLI.

SI RILASCIA PER LA PARTE.

MILANO, 15 LUGLIO 2021

